



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 11 Edilizia Privata, Produttiva e Condonò n° 13 del 13/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER LAVORI PREVISTI NELLA
CONCESSIONE EDILIZIA N° 80/2011 RILASCIATA IN DATA 30/06/11 E NON
REALIZZATI. DITTA OTTAVIANO GIUSEPPE E OTTAVIANO ANNA.**

Il Redattore: Migliorisi Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso che:

- in data 30/06/11 è stata rilasciata ai Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna la concessione edilizia n° 80/2011 riguardante la riconversione e riqualificazione di un immobile rurale esistente da destinare a "turismo rurale", in contrada Magazzinazzi, agro di Ragusa;
- per il rilascio della succitata concessione edilizia n° 80/211 i Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna hanno proceduto a rateizzare il versamento degli oneri concessori calcolati da questo Ufficio in € 26.035,62 mediante presentazione di polizza fidejussoria a garanzia del pagamento prestata dalla Compagnia di Assicurazioni FONDIARIA-SAI SpA – Agenzia di Ragusa, n° 0640.0546872.12 del 29/06/11;
- i Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna hanno comunicato giusta nota del 14/06/12, prot.n.52926, la data di inizio dei lavori previsti nella succitata concessione edilizia, per il giorno 18/06/12;
- l'Ufficio Ragioneria in data 18/06/13, prot.n.50564, ha comunicato a questo Ufficio l'avvenuto pagamento dell'intero importo e di procedere quindi all'estinzione della polizza fidejussoria succitata;
- i Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna hanno comunicato giusta nota del 03/07/14, prot.n.51590, di volersi avvalere dell'art.30 comma 3 del D.L. 69/2013 convertito in Legge n.98/2013 per prorogare di due anni il termine di fine dei lavori previsti nella succitata concessione edilizia, che avrebbe così dovuto avvenire in data 17/06/17;
- i Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna, nonostante abbiano comunicato l'inizio dei lavori, giusta nota del 18/04/17, prot.n.49458, ed essersi avvalsi anche della proroga straordinaria ai sensi dell'art.30 comma 3 del D.L. 69/2013 convertito in Legge n.98/2013, di fatto non hanno realizzato alcuna opera prevista nel titolo edilizio;
- a tal fine, hanno esibito una perizia giurata sottoscritta dall'arch. Carmelo Bruno Cosentini, quale progettista e nominato Direttore dei Lavori, dalla quale si evince che i lavori previsti nel titolo edilizio erano legati

all'ottenimento di un finanziamento ai sensi della misura PO FESR 2007-2013, Linea di Intervento 3.3.1.4, non andato a buon fine, e di conseguenza i luoghi oggetto dei lavori sono rimasti inalterati;

- con ricorso, per ingiunzione, inoltrato dai Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna, il TAR-CT, con Decreto del 04/07/18, assunto al protocollo di questo Comune in data 09/07/18 con il n.78412, ha ordinato di liquidare la somma di € 26.035,62 a titolo di rimborso del contributo di costruzione a suo tempo versato;
- questo Ufficio, non avendo motivo alcuno alla restituzione di tale somma, con il presente provvedimento Determina di liquidare la somma di € 26.035,62 a titolo di rimborso del contributo di costruzione a suo tempo versato, tenendo a precisare che la nota del 18/04/17, con la quale è stato chiesto il rimborso, non risulta mai essere arrivata a questo Servizio, ed inoltre, nessun sollecito, nè verbale nè scritto, è stato inoltrato dai Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna, come asserito nel corpo del ricorso, considerato che è prassi di questo Ufficio, prima di dare il proprio nulla osta, prendere accordi verbali con il tecnico incaricato o con l'istante per effettuare un sopralluogo nel sito oggetto d'itolo edilizio per accertare e verbalizzare quanto asserito nelle richieste di rimborso oneri concessori;
- Ritenuto quindi che la richiesta di rimborso avanzata dai Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna è da ritenersi assentibile;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- 1) di impegnare la somma di € 26.035,62 imputandola al Bilancio 2018 Capitolo 2872.1 Imp. _____ Codice Bilancio 09.02-2.02.01.09.999, del P.E.G. 2017, scad. 2018;
- 2) liquidare la somma di € 26.035,62 ai Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna, residenti a Ragusa in via O.M. Corbino n.6;
- 3) autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandato di pagamento connesso alla liquidazione nei modi e nei termini comunicati dai Sigg.ri Ottaviano Giuseppe e Ottaviano Anna;

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

Ragusa, 13/11/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale